



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 12/02/2008

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 30 novembre 2007, n. 621

Richiesta di Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. – Apertura di cava di pietra calcarea da taglio. Contrada “Profico” di Trani. - Ditta La Pietraia

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell’istruttoria espletata dall’Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 5692 del 03.05.05 la ditta La Pietraia di Nicola Petrilli, con sede legale a Trani, Via De Cuneo n° 54, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA per l’apertura di una cava di pietra calcarea sita in loc. “Profico” di Trani (Ba) contraddistinta nel NCT al Fg 63 particelle 1-35-54-44-45-46;

- con nota prot. n. 6184 del 13.05.05, si invitava:

1. la ditta istante a depositare gli atti presso le altre amministrazioni interessate ed a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;

2. il Presidente della Provincia di Bari ed il Sindaco del Comune di Trani ad esprimere propri pareri in merito all’intervento;

- con nota acquisita al prot. n. 4632 del 03.04.06 la stessa ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul B.U.R.P;

- con nota prot. n. 6837 del 02.05.07 quest’ufficio, sentito il Comitato VIA nella seduta del 19.04.07, richiedeva alla ditta una serie di integrazioni;

- con nota acquisita al prot. 13917 del 10.09.07, la ditta trasmetteva le integrazioni richieste;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all’intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 07.11.2007, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue:<<..omissis..... Oggetto: apertura di cava di pietra calcarea da taglio (pietra ornamentale) in località “Profico” - agro di Trani- Fg. 63 p.IIe n.1-35-54-44-45-46 per estensione di mq.37.525 a una quota media di 85 s.l.m.

- Proponente: Ditta "La Pietraia" di Nicola Petrilli Via de Cuneo - 54 Trani su terreni di proprietà.
- Durata della coltivazione: 10 anni.
- L'area trovasi secondo la cartografia degli ATE del PUTT/p in ambito di tipo E - zona agricola.
- L'area, nella parte occidentale (p.lle 1-35-54-44), è già interessata da scavi minerari per una superficie di mq. 22.475 e per una profondità di circa 20 mt rispetto al p.c.
- La superficie dei nuovi scavi è di mq 15.050.
- L'area trovasi, secondo il PRAE 2000 e succ., in BPP (bacino di piano particolareggiato) con possibilità di attività estrattiva per pietre ornamentali, è circondata da aree interessate da attività estrattive, attive o abbandonate ,nonché da terreni incolti come risultato di pregresse attività mineraria, circostanza questa abbastanza diffusa nell'agro di Trani.

Le integrazioni richieste dal Comitato VIA e prodotte dalla Ditta possono ritenersi sufficienti. Infatti:

- viene riportato il cronoprogramma dell'attività che si svilupperà nell'arco di dieci anni suddiviso in tre fasi
- viene specificato che la profondità massima di cava a fine coltivazione sarà a -10 mt dal p.c.;
- viene confermato il recupero agricolo dell'area con la piantumazione di 1875 alberelli di ulivo (1 albero ogni 20 mq) anche se i costi preventivati per la sistemazione dell'area (fossi - concimazione, acquisto e messa in posa degli alberi)sembra eccessivo;
- vengono assicurate le opportune iniziative per la mitigazione delle polveri e dei rumori con azioni mirate di umidificazione dei piazzali e piantumazione lungo il perimetro di cava di essenze arboree;
- viene assicurata la non produzione di materiale contaminante;
- viene descritto il livello occupazionale che l'attività produrrà.

Pertanto il Comitato Via esprime parere favorevole all'attività estrattiva di che trattasi con le seguenti prescrizioni:

- divieto di ritombamento dell'area di cava con materiale estraneo all'attività estrattiva e comunque divieto di utilizzo per questo stesso uso di materiale proveniente da rifiuti di qualunque tipologia ivi compresi quelli urbani /industriali, organici e non;
- smantellamento a fine coltivazione di qualunque eventuale impianto fisso presente nell'area di cava;
- il divieto assoluto di coltivazione con esplosivo (per la vicinanza di attività antropiche e centro abitato);
- abbattimento dell'intensità dei rumori, prodotti dai mezzi meccanici di movimento e di escavazione e dagli impianti di trattamento degli inerti (se presenti) con opportuni accorgimenti tecnici;
- abbattimento delle polveri mediante piantumazione di barriere arboree e cespugli rampicanti su cigli,

rampe e scarpate e sistematica umidificazione di piazzali e rampe, applicazioni di nebulizzatori su eventuali impianti di lavorazione;

- smantellamento, a fine coltivazione ,degli impianti fissi (se presenti);
- destinazione agricola dell'area con piantumazione di un numero di piante di ulivi adeguate all'estensione dell'area e con un rapporto di 1 albero ogni 20 mq per un totale di 1875 alberelli di ulivo;
- ultimazione dei lavori di recupero entro e non oltre due anni dal termine della coltivazione;
- adozione di tutti gli accorgimenti di buona gestione agricola per l'attecchimento e la crescita nel tempo delle piante e/o arbusti piantumati e comunque delle opere in verde previste;
- adozione (orari differenziati - copertura dei mezzi - umidificazione del materiale) di adeguate misure o accorgimenti di trasporto del materiale di coltivazione si da non incidere sulla viabilità dell'interland di cava con il fine di ridurre l'inquinamento prodotto dai mezzi di trasporto nonché l'aumento del traffico locale che potrebbe risultare pericoloso per il traffico veicolare civile ...>>.
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 07.11.2007 per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA con prescrizioni al progetto e SIA proposto dalla ditta La Pietraia di Nicola Petrilli, con sede legale a Trani, Via De Cuneo n° 54, per l'apertura di una cava di pietra calcarea sita in loc. "Profico" di Trani (Ba) contraddistinta nel NCT al Fg 63 particelle 1-35-54-44-45-46;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Trani;

- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

dott. Luca Limongelli